

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **38/1990** (ECLI:IT:COST:1990:38)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **DELL'ANDRO**

Camera di Consiglio del **13/12/1989**; Decisione del **18/01/1990**

Deposito del **26/01/1990**; Pubblicazione in G. U. **07/02/1990**

Norme impugnate:

Massime: **14929 14930**

Atti decisi:

N. 38

ORDINANZA 18-26 GENNAIO 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1988 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti sui ricorsi riuniti proposti dalla S.r.l. Edilizia Carducci e Sacco-Botto Carlo ed altri contro l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 414 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 5 novembre 1988 (Reg. ord. n. 414/1989) la Commissione tributaria di 1° grado di Asti ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non consente l'oblazione della pena pecuniaria per le violazioni accertate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza della questione;

Considerato che non esiste un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva possibilità della definizione in via breve;

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4) è stato derogato dal legislatore per alcune imposte (non solo per quella di registro ma anche, ad. es., per quella di successione);

che tali deroghe non sono manifestamente irrazionali giacché le peculiarità delle diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in ordine alla conciliazione amministrativa;

che anche il sistema d'irrogazione della pena pecuniaria è diversamente strutturato per l'imposta di registro; invero, l'irrogazione della pena pecuniaria è contestuale alla rilevazione della violazione, a differenza di quanto previsto in materia di IVA, nella quale la detta rilevazione e l'irrogazione delle pene pecuniarie avvengono in distinti momenti, sicché è possibile l'oblazione nei trenta giorni successivi alla relativa rilevazione;

che, peraltro, per l'imposta di registro, la riduzione ad un sesto della pena massima costituisce l'equivalente, in concreto, della definizione in via breve, pur essendo diversa la natura dei due istituti;

che, pertanto, la questione sollevata dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 71 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Commissione tributaria di 1° grado di Asti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.